

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 66 del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RETTIFICA DELLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI PRESENTI NELLE NORME DI ATTUAZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 34, COMMA 1 DELLA L.P. 4 MARZO 2008, N.1.
RETTIFICA DELL'ART. 20 DELLE NORME TECNICHE DEL P.R.G. RUBRICATO "AREE A CAMPEGGIO"- RIPRISTINO DELL'INDICE VOLUMETRICO DI RIFERIMENTO.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **sei** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, presso la sala consiliare del Casinò Municipale, a seguito di convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, si è riunito in seduta Pubblica il

CONSIGLIO COMUNALE

sono presenti i signori:

1	AMISTADI MASSIMO	16	MICHELOTTI NICO	P
2	BERLANDA CRISTINA	17	MORANDI GIORDANO	P
3	BERNARDIS ANDREA	18	MORANDINI MARIO	P
4	BERTAMINI NILLA	19	PIFER EROS	P
5	BETTA ILARIA	20	RAVAGNI ANDREA	P
6	BRESCIANI STEFANO	21	REMONDINI VILMA	P
7	CALIARI GIUSEPPE	22	TAMBURINI FLAVIO	P
8	CARIELLO MARIO	23	TOVAZZI ALESSANDRO	P
	CLAUDIO			
9	DEL FABBRO	24	TRENTI STEFANO	P
	CLAUDIO			
10	FERRARI DONATELLA	25	ULIVIERI TOMMASO	P
11	IOPPI DARIO	26	VILLI LUCIANO	P
12	LUNELLI BRUNO	27	ZAMPICCOLI RICKI	P
13	MARCABRUNI	28	ZAMPICCOLI ROBERTO	P
	ALESSANDRO			
14	MATTEI NELLA	29	ZANONI CLAUDIO	AG
15	MICHELOTTI FRANCO			

PRESENTI: 26

ASSENTI: 3

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, signora **Vilma Remondini**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: RETTIFICA DELLE PREVISIONI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI PRESENTI NELLE NORME DI ATTUAZIONE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 34, COMMA 1 DELLA L.P. 4 MARZO 2008, N.1.

**RETTIFICA DELL'ART. 20 DELLE NORME TECNICHE DEL P.R.G.
RUBRICATO "AREE A CAMPEGGIO"- RIPRISTINO DELL'INDICE VOLUMETRICO DI RIFERIMENTO.**

Relazione

Con deliberazione n. 7589 di data 6 dicembre 1999, la Giunta provinciale ha approvato, introducendo delle modifiche d'ufficio, il piano regolatore generale (P.R.G.) di Arco.

In data 4 gennaio 2000 è seguita la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'estratto della delibera di approvazione del piano stesso, ragione per cui lo strumento urbanistico è entrato a tutti gli effetti in vigore con decorrenza dal 5 gennaio 2000.

Dall'entrata in vigore, ad oggi, in seguito a valutazioni tecniche approfondite, è emersa la necessità di apportare delle modifiche all'assetto del Piano Regolatore Generale, mediante l'attuazione delle procedure connesse alla stesura delle seguenti varianti e rettifiche:

- variante n. 1 alle norme di attuazione del P.R.G., entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 5 novembre 2003, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2809 di data 23 ottobre 2003 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 4 novembre 2003;
- variante n. 2, finalizzata all'adeguamento della viabilità di accesso all'edificio scolastico di Romarzollo, entrata in vigore con decorrenza dal 20 novembre 2002, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2582 di data 25 ottobre 2002 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 19 novembre 2002;
- variante n. 3, finalizzata alla ridefinizione dei perimetri di talune aree soggette a destinazione pubblica ed alla modifica parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio, entrata in vigore a decorrere dal 19 novembre 2003, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2923 di data 6 novembre 2003 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 18 novembre 2003;
- rettifica e adeguamento delle previsioni del P.R.G., finalizzata alla correzione di errori materiali che comportano adeguamenti a livello normativo, all'adeguamento normativo derivante da pianificazione sovraordinata e varianti, alla correzione di errori materiali che comportano adeguamenti a livello cartografico e all'adeguamento cartografico derivate dal recepimento della pianificazione sovraordinata e dell'attuazione di alcune previsioni di piano, entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2005, dopo essere stata approvata dal Consiglio Comunale n 18 di data 17 febbraio 2005 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 2 agosto 2005;
- variante al P.R.G. per l'adeguamento alla variante 2000 al piano urbanistico provinciale, entrata in vigore con decorrenza dal 20 settembre 2006, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1884 di data 8 settembre 2006 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 19 settembre 2006;

- variante n. 4, finalizzata alla ridefinizione dei perimetri di talune aree soggette a destinazione pubblica ed alla modifica parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio, entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 14 marzo 2007, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 433 di data 2 marzo 2007 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 13 marzo 2007;
- variante n. 5, finalizzata alla precisazione di alcune disposizioni dell'articolo 8 delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.R.G., entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 28 giugno 2007, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1255 di data 15 giugno 2007 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 27 giugno 2007;
- variante n. 6, finalizzata alla ridefinizione dei perimetri di talune aree soggette a destinazione pubblica e alla modifica parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio, entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 16 gennaio 2008, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2993 di data 21 dicembre 2007 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 15 gennaio 2008;
- variante n. 7, finalizzata alla ridefinizione dei perimetri di talune aree soggette a destinazione pubblica e alla modifica parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio, entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 13 febbraio 2008, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 192 di data 1 febbraio 2008 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 12 febbraio 2008;
- variante n. 8, finalizzata alla revisione mirata di alcuni aspetti normativi specifici, entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 24 settembre 2008, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2297 di data 11 settembre 2008 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 23 settembre 2008;
- variante al P.R.G. per la disciplina commerciale, entrata in vigore a tutti gli effetti con decorrenza dal 25 marzo 2009, dopo essere stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 503 di data 13 marzo 2009 e successivamente pubblicata sul B.U.R. in data 24 marzo 2009;
- rettifica e adeguamento delle previsioni del P.R.G. ai sensi dell'art 42 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n 22 e s.m.i. ai fini della correzione di un errore materiale che comporta un adeguamento a livello cartografico relativo all'eliminazione di un'errata destinazione della viabilità di accesso privata confinante con l'Ambito della Cassa Rurale di Bolognano, divenuta esecutiva il 29 luglio 2009, in seguito alla deliberazione del Consiglio comunale n 24 di data 30 aprile 2009 ed alla pubblicazione sul B.U.R del 28 luglio 2009;
- variante n. 9, finalizzata alla modifica parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio e alla revisione mirata di alcuni aspetti normativi specifici, adottata in prima istanza dal Consiglio comunale con deliberazione n. 18 di data 17 aprile 2009, adottata definitivamente con delibera del Consiglio comunale n 3 del 18 gennaio 2010, approvata dalla Giunta provinciale con delibera n. 743 di data 9 aprile 2010 ed entrata in vigore il 21 aprile del 2010 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. in data 20 aprile 2010;
- variante n. 10, finalizzata alla ridefinizione dei perimetri di alcune aree soggette a destinazione pubblica, alla modifica parziale di alcune destinazioni d'uso del territorio ed alla revisione di alcuni aspetti normativi, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 di data 22 febbraio 2010, adottata in seconda istanza con deliberazione del Consiglio comunale n° 43 di data 17 giugno 2011, approvata definitivamente con delibera della Giunta provinciale n. 300 di data 24 febbraio 2012 ed entrata in vigore il 7 marzo 2012 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. in data 6 marzo 2012;

- adeguamento con rettifica delle previsioni del Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 34, comma 3 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, finalizzato all'adeguamento del sistema di infrastrutturazione viaria in seguito all'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture da potenziare o progettate ed all'adeguamento in seguito all'avvenuta trasformazione delle aree boscate in aree agricole previa autorizzazione della competente autorità forestale, approvato con deliberazione del Giunta comunale n. 12 di data 01 febbraio 2011 ed entrata in vigore in data 25 agosto 2011;
- variante n. 11, finalizzata ad adeguare la viabilità interna dell'Alto Garda in previsione del collegamento con l'asta dell'Adige, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale n° 37 del 12 maggio 2011, adottata in seconda istanza con deliberazione del Consiglio comunale n° 16 di data 8 febbraio 2012, approvata definitivamente con delibera della Giunta provinciale n. 1897 di data 7 settembre 2012 ed entrata in vigore il 19 settembre 2012 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. in data 18 settembre 2012;
- variante per l'adeguamento delle N.T.A del PRG alla L.P 1/2008, adottata in prima istanza dal Consiglio comunale con deliberazione n° 75 del 6 ottobre 2011, adottata in seconda istanza con deliberazione del Coniglio comunale n° 84 di data 11 ottobre 2012, adottata definitivamente dal Coniglio comunale con delibera n° 13 del 26 marzo 2013, approvata definitivamente con delibera della Giunta provinciale n. 1745 di data 23 agosto 2013 ed entrata in vigore il 4 settembre 2013 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. in data 3 settembre 2013;
- variante n. 12, finalizzata alla modifica della destinazione urbanistica delle aree contraddistinte dalle pp. ed. 839 e 1079, dalla p.f. 2099/13, parte della p. ed. 780 e delle pp. ff. 2099/14 e 4602 in C.C. Arco, adottata in prima istanza con delibera del Consiglio comunale n. 95 di data 14 dicembre 2011, adottata in seconda istanza con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 di data 14 giugno 2012, approvata definitivamente con delibera della Giunta provinciale n. 1714 di data 8 agosto 2012 ed entrata in vigore il 15 agosto 2012 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. in data 14 agosto 2012;
- variante n. 13 finalizzata all'acquisizione al patrimonio pubblico di un magazzino, con relativa area pertinenziale, per il tramite di un'operazione di perequazione-compensazione urbanistica, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 di data 10 luglio 2012, adottata in seconda istanza con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 30 gennaio 2013, approvata definitivamente con delibera della Giunta provinciale n. 307 di data 22 febbraio 2013 ed entrata in vigore il 6 marzo 2013 in seguito alla pubblicazione sul B.U.R. in data 5 marzo 2013;
- variante n. 14 finalizzata alla ridefinizione dei vincoli espropriativi e dell'assetto viabilistico, nonché all'introduzione di interventi caratterizzati da azioni compensative e non, adottata in prima istanza con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 di data 29 agosto 2013, ad oggi in attesa di seconda adozione da parte del Consiglio comunale.

Con specifico riferimento alla Variante n. 10 al Piano Regolatore Generale, si evidenzia che la stessa, fra le norme di attuazione modificate, ha interessato anche l'art. 20, rubricato “*Aree per Campeggio*”, disciplinante le condizioni edificatorie negli spazi attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altro mezzo di pernottamento e soggiorno autonomo.

Per il tramite della Variante n. 10, il pianificatore locale ha espunto dall'art. 20 delle N.T.A del piano regolatore generale gli indici stereometrici riferiti agli interventi edificatori nelle aree a campeggio, ad eccezione dell'altezza massima, variata da 6,50 ml a 8 ml, e della distanza dei fabbricati dai confini.

Le motivazioni dell'abrogazione dei previgenti parametri urbanistico-edilizi trovavano fondamento nell'esigenza di "adeguare" la normativa locale a quella provinciale in materia e cioè alle disposizioni contenute nella legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e nel regolamento di attuazione alla medesima adottato con decreto del Presidente della provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg, oggi sostituiti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 e dal regolamento adottato con decreto del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2013, n. 12-114/leg..

La normativa provinciale di riferimento, concernente la ricezione turistica all'aperto, funzionale a favorirne lo sviluppo compatibilmente con il rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio, detta le regole per l'attribuzione dei livelli di classificazione delle strutture ricettive all'aperto il cui ambito di valore ed efficacia si coordina con le norme di carattere edilizio, fissate a livello locale, per il tramite del visto di corrispondenza - rilasciato dalla struttura provinciale competente - che costituisce presupposto per l'ottenimento del titolo edilizio.

L'abrogazione di alcuni parametri edilizi fissati nell'art. 20 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale, è stata disposta dal Consiglio comunale di Arco in ragione della necessità di consentire ai campeggi presenti sul territorio arcense la possibilità di adeguare i parametri strutturali ed accedere a livelli di classificazione superiori a quello minimo - una stella - classificazione obbligatoria per l'esercizio dell'attività.

Per mero errore materiale, però, in sede di redazione della Variante n. 10, è stato depennato con la segnatura tratteggio rosso anche il parametro relativo alla volumetria massima realizzabile, pari a 4 metri cubi per utente, ditalchè oggi la norma urbanistico-edilizia locale risulta priva dell'indice edilizio fondamentale per il rilascio dei titoli abilitativi.

In assenza del parametro volumetrico, infatti, risulterebbe del tutto arbitrario assentire o negare ogni incremento volumetrico che dovesse venire richiesto dai privati.

La cancellazione dalla norma tecnica di attuazione dell'indice stereometrico riferito alla volumetria è stata, infatti, frutto di errore materiale grafico.

Occorre, pertanto, per il tramite del procedimento di rettifica, di cui all' articolo 34, comma 1 della L.P. 4 marzo 2008, n.1, reintrodurre nell'art. 20 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale il parametro edilizio volumetrico cancellato per sbaglio e ripristinarne la vigenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la L.P. n. 1/2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";

visto l'art. 34 della L.P. n. 1/2008 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio";

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto - Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

vista la legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario generale, ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 9 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi, Trenti, Michelotti Nico, Ravagni, Bresciani, Morandini, Marcabruni e Bertamini) su n. 24 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio,

D E L I B E R A

1. di procedere alla rettifica dell'art. 20 comma 4) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Arco, attraverso il ripristino e la reintroduzione nella norma dell'espressione "*volume massimo per utente mc. 4,00*", cancellato per mero errore materiale;
2. di dare atto che l'art. 20 delle N.T.A. del Piano regolatore generale, rubricato "Aree per campeggio", rimane invariato ad eccezione del comma 4 che, dopo la rettifica, così recita:
4. Gli interventi edificatori devono rispettare le disposizioni contenute nella specifica disciplina provinciale in materia, di cui al precedente comma 1, le previsioni dei piani attuativi ed i seguenti parametri:
 - *altezza massima:* ml. 8,00;
 - *distanza dai confini:* vedi art. 5;
 - *volume massimo per utente:* mc. 4,00.;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione:
 - alla dirigente dell'area tecnica affinché provveda alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - alla Comunità Alto Garda e Ledro e alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Urbanistica e Tutela del paesaggio, ai sensi dell'art. 34 comma 2 della Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
4. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
5. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
 - a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 15 ed astenuti n. 9 (Consiglieri Berlanda, Tovazzi, Trenti, Michelotti, Ravagni, Bresciani, Morandini, Marcabruni e Bertamini) su n. 24 consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano, in assenza temporanea dei Consiglieri Betta Ilaria e Cariello Mario Claudio, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vilma Remondini

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per **dieci** giorni consecutivi dal **08/11/2013** al **18/11/2013**.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/11/2013

**dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79,
comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n. 3/L.**

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio Urbanistica – Marzari Nadia.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //